

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3778

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANFRANCO CONTE, ANTONIO LEONE, BELLILLO, BIANCHI CLERICI, LETTIERI, VOLONTÈ, BOATO, CRISTALDI, CEREMIGNA, LANDOLFI, DETOMAS, PISAPIA, AMATO, ASCIERTO, BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI, BLASI, BONDI, BONITO, BRICOLO, CALIGIURI, CENNAMO, GIORGIO CONTE, LANDI DI CHIAVENNA, CROSETTO, D'ALIA, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FALLICA, GIUSEPPE GIANNI, GIUDICE, LADU, LENNA, LEONI, MARCORA, MARINELLO, FRANCESCA MARTINI, MILANATO, MILANESE, MISURACA, MORMINO, MURATORI, NIGRA, ORICCHIO, PALMA, PANIZ, PAOLONE, PERLINI, PETRELLA, PISTONE, PITTELLI, POLLEDRI, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIZZI, ANTONIO RUSSO, RUTA, STAGNO D'ALCONTRES, STERPA, STRADIOTTO, TANZILLI, TARANTINO, VASCON, GIACOMO VENTURA, VERDINI, VERRÒ**

Istituzione di aree destinate ai fumatori  
negli ambienti pubblici e privati

*Presentata il 12 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge individua gli ambienti chiusi, pubblici e privati, quando sono aperti al pubblico, nei quali devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori. Gli spazi riservati ai fumatori devono, comunque, obbedire a determinati requisiti, individuati dall'articolo 3 della pre-

sente proposta di legge, per impedire che ai soggetti non fumatori possa essere arrecato un danno. Quindi è indispensabile che le aree riservate ai fumatori siano separate dagli ambienti dove vige il divieto di fumare e offrano all'utenza un'adeguata ventilazione e depurazione dell'aria mediante la costruzione di impianti idonei.

La presente proposta di legge, nel pieno rispetto della tutela della salute del cittadino, che deve essere salvaguardata e tutelata in ogni caso, garantisce ai soggetti che vogliono fumare il rispetto della loro libertà di comportamento assicurando le condizioni necessarie perché questi ultimi possano fumare senza compromettere la salute collettiva.

I luoghi, individuati dalla presente proposta di legge, nei quali devono essere istituite le aree destinate ai fumatori, sono quelli dove i cittadini si recano abitualmente e necessariamente per svolgere le loro attività, per svago o perché devono usufruire di un servizio pubblico. Quindi,

in queste aree diventa indispensabile, proprio perché frequentate con assiduità, creare appositi spazi per consentire al cittadino di poter fumare e di comportarsi liberamente secondo le proprie convinzioni.

La legge n. 3 del 2003, il cosiddetto «collegato ordinamentale in materia di pubblica amministrazione», ha introdotto il divieto di fumo non prevedendo normativamente i luoghi in cui è necessario istituire apposite aree destinate ai fumatori. La proposta di legge interviene proprio su questo aspetto, introducendo l'obbligo di istituire tali aree nei luoghi indicati in modo specifico dall'articolo 1.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Aree destinate ai fumatori).*

1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

- a) uffici pubblici e privati;
- b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
- c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;
- d) strutture destinate ad attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
- e) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;
- f) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande;
- g) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.

### ART. 2.

*(Definizione).*

1. Ai fini della presente legge, per ambienti « aperti al pubblico » si intendono quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

### ART. 3.

*(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).*

1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1, indicate mediante l'affissione

di appositi cartelli, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) adeguata distanza dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;

c) installazione e corretto funzionamento di impianti di condizionamento, ventilazione e depurazione, idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici provvedono alla istituzione delle aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

3. I requisiti di idoneità degli impianti e di adeguatezza della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo sono definiti con regolamento del Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ART. 4.

*(Obblighi).*

1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata sono tenuti a garantire l'attuazione delle disposizioni della presente legge nelle strutture di rispettiva competenza.

#### ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore decorsi nove mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

